

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **475/1990** (ECLI:IT:COST:1990:475)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/09/1990**; Decisione del **09/10/1990**

Deposito del **22/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16567**

Atti decisi:

N. 475

## ORDINANZA 9-22 OTTOBRE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di procedura penale;

che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale notificazione né richiesta di giudizio abbreviato né richiesta di "patteggiamento", gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;

e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero si opponeva;

che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "in quanto le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m. debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza di tale rifiuto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato in relazione ad "identica questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990);

Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilità di presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo comma);

che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere applicazione nel processo a quo, con conseguente manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*